

Convivenza di fatto

Dal 5 giugno 2016 è possibile costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.

Disciplina della convivenza di fatto

Impedimenti

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità o adozione o se anche uno solo di loro sia legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.

Diritti e doveri

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto); in caso di malattia o ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza ed accesso alle informazioni personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere e per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie.

Inoltre, nel caso di decesso del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo superiore e comunque non oltre i cinque anni; nel caso di morte del conduttore o di un suo recesso dal contratto di locazione il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto e viene anche stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare ove l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Costituzione della convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione, scaricabile in allegato.

In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

- **consegna diretta** all'Ufficio Anagrafe in Piazzetta G.Berengaria n. 1 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il mercoledì dalle 15.30 alle 18.00), anche da parte di un solo componente la convivenza, purché munito, oltre che del proprio documento identificativo, della copia fotostatica di quello della persona assente;
- **spedizione a mezzo lettera raccomandata** all'indirizzo:
Comune di Vigonza - Ufficio Anagrafe
Via Cavour n. 16
35010 . Vigonza (PD) allegando le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei due interessati;
- **trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata** insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
via fax al numero 049 80 90 353;
via posta elettronica all'indirizzo uff.demografico@comune.vigonza.pd.it
via pec all'indirizzo demografici.vigonza@legalmailpa.it
- **trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente** da entrambi gli interessati in una delle seguenti modalità alternative:
via posta elettronica all'indirizzo uff.demografico@comune.vigonza.pd.it
via pec all'indirizzo demografici.vigonza@legalmailpa.it

Contratto di convivenza

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.

La trasmissione potrà essere effettuata:

- **a mezzo lettera raccomandata** all'indirizzo:
Comune di Vigonza - Ufficio Anagrafe
Via Cavour n. 16
35010 . Vigonza (PD)
- **via pec** all'indirizzo demografici.vigonza@legalmailpa.it con sottoscrizione digitale del documento da parte del professionista.

Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme

Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:

- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, scaricabile in allegato, può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte.

La dichiarazione di cessazione della convivenza può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

- **consegna diretta** all'Ufficio Anagrafe in Piazzetta G. Berengaria n. 1 a Vigonza (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì dalle 15.30 alle 18.00) insieme a copia fotostatica del documento di identità dei sottoscrittori;
- **spedizione a mezzo lettera raccomandata** all'indirizzo:
Comune di Vigonza - Ufficio Anagrafe
Via Cavour n. 16
35010 . Vigonza (PD)
allegando le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei due interessati;
- **trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata** insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
via fax al numero 049 80 90 353;
via posta elettronica all'indirizzo uff.demografico@comune.vigonza.pd.it
via pec all'indirizzo demografici.vigonza@legalmailpa.it
- **trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente** da entrambi gli interessati in una delle seguenti modalità alternative:
via posta elettronica all'indirizzo uff.demografico@comune.vigonza.pd.it
via pec all'indirizzo demografici.vigonza@legalmailpa.it

Normativa di riferimento

Legge n. 76 del 20 maggio 2016 ~~Regolamentazione~~ **Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza**+

Riferimenti

Ufficio anagrafe - Comune di VIGONZA

Piazzetta G. Berengaria n. 1

Telefono 049 80 90 351 o 049 80 90 359

Fax 049 80 90 353

Orario da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 mercoledì dalle 15.30 alle 18.00

Email uff.demografico@comune.vigonza.pd.it

demografici.vigonza@legalmailpa.it

Responsabile del procedimento dott.ssa Isabella Calzavara